



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

CIRCOLARE N. 29 / 2019

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA		<u>LORO SEDI</u>
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI		<u>TRENTO E BOLZANO</u>
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - SERVIZI DI PREFETTURA		<u>AOSTA</u>
e, p. c.:		
ALLA REGIONE PIEMONTE Piazza Castello, 165 P.E.C.: dir.segreteriagen@cert.cr.piemonte.it ufficio.elettorale@cert.regione.piemonte.it	(10122)	<u>TORINO</u>
ALLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE Via Gazzoletti, 2 PEC: regione.taa@regione.taa.legalmail.it	(38122)	<u>TRENTO</u>
ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Via Sabbadini, 31 PEC: autonomielocali@certregione.fvg.it	(33100)	<u>UDINE</u>

OGGETTO: Consultazioni elettorali di domenica 26 maggio 2019.
Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali 04 e 06 della
Circoscrizione Trentino-Alto Adige.
Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario e nelle
regioni a statuto speciale ed elezioni del presidente e del consiglio regionale del
Piemonte.
Adempimenti degli uffici elettorali di sezione.

In vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali in oggetto, si richiamano alcuni fra i principali adempimenti concernenti la costituzione e il funzionamento degli uffici di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio.

In considerazione del contemporaneo svolgimento delle elezioni europee e di elezioni suppletive della Camera dei deputati con elezioni regionali e comunali, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, per la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione si applicano le norme del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, alle quali fa espresso rinvio l'articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18. Tali norme sono peraltro il più delle volte sostanzialmente analoghe a quelle contenute nel testo unico per le



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

elezioni comunali, di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, applicabile, com'è noto, anche alle elezioni regionali, ai sensi dell'art. 1, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453, il presidente del seggio, prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio per le elezioni europee - alle quali faranno immediatamente seguito le operazioni di scrutinio per le elezioni suppletive della Camera - rinvia alle ore 14,00 di lunedì 27 maggio le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali e comunali, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali.

Resta inteso che, per quanto riguarda le elezioni regionali in Piemonte e le elezioni comunali che si svolgeranno nelle regioni ad autonomia speciale, le presenti istruzioni sono suscettibili di essere integrate o modificate dalle direttive impartite in via amministrativa dalle regioni medesime per le rispettive consultazioni regionali o comunali.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio, si fa rinvio alle pubblicazioni, predisposte da questa Direzione Centrale, recanti istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, rispettivamente, per le elezioni europee, per le elezioni suppletive della Camera e per le elezioni comunali, che saranno fornite ai presidenti di seggio su supporto cartaceo e che sono consultabili anche sul sito www.interno.gov.it.

Per le elezioni regionali in Piemonte, la Regione provvederà a dotare gli uffici di sezione del materiale elettorale necessario, fatta eccezione per il materiale di utilizzo congiunto a tutte le consultazioni elettorali in contemporaneo svolgimento, che verrà messo a disposizione dall'Amministrazione dell'interno (ad es.: bollo di sezione, matite copiative, pacco di cancelleria, liste sezionali, liste elettorali aggiunte, registro per l'annotazione del numero delle tessere elettorali).

* * *

A) Orari di votazione, provvista del materiale, insediamento dei seggi e operazioni preliminari

Le operazioni di votazione si svolgeranno, come noto, **domenica 26 maggio 2019, dalle ore 7 alle ore 23** (art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - legge di stabilità 2014).

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede la consultazione, cioè di **sabato 25 maggio 2019**, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio di sezione, dandone atto in apposito verbale, il materiale occorrente per il funzionamento dell'ufficio stesso e per le operazioni di votazione e scrutinio (art. 30 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361). Nello stesso verbale si dà atto della consegna delle designazioni dei rappresentanti delle liste di candidati (o dei rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali per le elezioni suppletive della Camera).

Detto materiale ricomprende, tra l'altro, i registri, maschile e femminile, per l'annotazione dei numeri di tessera elettorale personale dei votanti e il bollo della sezione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Le sezioni elettorali nel cui ambito sono costituiti seggi speciali o "volanti" (per la raccolta del voto presso luoghi di cura o detenzione o presso il domicilio degli elettori) devono essere dotate di un bollo di sezione in più per ogni seggio speciale o "volante".

Tra il materiale elettorale viene consegnata al seggio una mazzetta di matite copiative per l'espressione del voto da parte degli elettori. I componenti dell'ufficio di sezione devono prestare massima attenzione a non confondere tali matite copiative con quelle contenute all'interno del pacco di cancelleria.

Presso ogni seggio vengono anche consegnate e sistemate le urne di cartone di colore chiaro (in ragione di una per ogni consultazione in svolgimento), corredate di un rotolo di carta adesiva crespata occorrente per la sigillatura delle stesse e delle istruzioni per il loro montaggio.

Su almeno due dei quattro lati esterni verticali di ciascuna urna, nello spazio bianco sottostante lo stemma della Repubblica e la scritta "Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione Centrale dei Servizi elettorali", deve essere applicata l'etichetta autoadesiva dello stesso colore della scheda di votazione, recante la dicitura riferita a ciascuna consultazione in svolgimento.

Alle ore 16 del giorno che precede le consultazioni, per provvedere alle operazioni preliminari e, in particolare, alla autenticazione delle schede di voto per ciascuna consultazione, il presidente costituisce l'ufficio sezionale, chiamando a farne parte i quattro scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni i rappresentanti, eventualmente designati, delle liste di candidati (o dei candidati nei collegi uninominali per le elezioni suppletive della Camera).

Si sottolinea che le operazioni di autenticazione delle schede di voto per ciascuna consultazione, in numero corrispondente a quello degli elettori della sezione, devono essere completate il sabato pomeriggio e durante le operazioni stesse nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.

B) Ammissione presso il seggio dei rappresentanti designati dai delegati delle liste o dei candidati o da persone autorizzate dai delegati stessi

I delegati delle liste di candidati (o dei candidati nei collegi uninominali per le elezioni suppletive della Camera) possono designare presso ciascun seggio due rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente.

Tali rappresentanti devono essere scelti, rispettivamente: per le elezioni europee, tra gli elettori della stessa circoscrizione elettorale; per le elezioni regionali, tra gli elettori della regione; per le elezioni comunali, tra gli elettori del comune; per le elezioni suppletive della Camera dei deputati, tra gli elettori della relativa circoscrizione elettorale della Camera (art. 25, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957), restando inteso che, come già precisato con precedente nota ministeriale, i predetti rappresentanti dei candidati possono votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio purché siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune facente parte del medesimo collegio uninominale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Le designazioni dei rappresentanti, se effettuate dai delegati delle liste (o dei candidati uninominali), sono prodotte in carta libera, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Per le elezioni comunali, in particolare, le designazioni devono essere effettuate solo personalmente dai delegati di lista, non essendo prevista alcuna facoltà di subdelega (art. 32, nono comma, n. 4, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53).

Per le altre consultazioni (europee, regionali e suppletive della Camera), le stesse designazioni possono essere effettuate, oltre che personalmente dai delegati, anche da soggetti da essi autorizzati, cosiddetti subdelegati (art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e art. 25, primo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43). In tal caso, la sottoscrizione dell'atto di delega deve essere autenticata dal notaio.

Le designazioni dei rappresentanti dei candidati possono essere presentate **entro venerdì 24 maggio** al segretario del Comune, che ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio, oppure possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio **il sabato pomeriggio**, durante le operazioni di autenticazione delle schede, **o la domenica mattina**, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Si ritiene che, se le designazioni vengono presentate direttamente presso i seggi, l'atto, autenticato da notaio, di delega a designare, rilasciato al cosiddetto "subdelegato", possa essere prodotto in fotocopia, anziché in originale; dovrà invece essere prodotto in originale l'atto con il quale il "subdelegato", con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della citata legge n. 53/1990, provvede alla designazione dei rappresentanti della lista (o del candidato uninominale) presso il seggio.

C) Responsabilità dei componenti di seggio. Limiti e divieti al trattamento di dati personali

Durante l'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell'art. 40, terzo comma, del D.P.R. n. 361/1957, tutti i membri dell'ufficio di sezione, ivi compresi i rappresentanti delle liste (o dei candidati nei collegi uninominali della Camera), sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali e, anche in ragione di tale qualifica, possono incorrere nelle responsabilità di natura penale specificamente previste agli artt. 94 e segg. del D.P.R. n. 361/1957, nei confronti, ad esempio, di chi: non compie o ritarda le operazioni necessarie per il normale svolgimento degli scrutini (art. 94); si adopera a vincolare i suffragi degli elettori in un senso o in un altro o ad indurli all'astensione (art. 98); turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione (art. 100, primo comma); forma falsamente, sostituisce o sopprime atti destinati alle operazioni elettorali o fa scientemente uso di atti falsificati (art. 100, secondo comma); enuncia fraudolentemente come attribuiti dei voti diversi da quelli realmente espressi (art. 103); concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto o all'esclusione di chi lo ha, oppure rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, cagionandone la nullità o



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

alterando il risultato o comunque ostacolando, ritardando o rifiutando adempimenti del proprio ufficio (art. 104); impedisce a un elettore di entrare in cabina (art. 111); ecc.

Ulteriori specifiche responsabilità e sanzioni penali sono previste per il segretario che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori e per i rappresentanti di lista (o dei candidati) che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali (art. 104 D.P.R. n. 361/1957).

Inoltre, l'art. 108 dello stesso D.P.R. n. 361/1957 punisce coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore o segretario, rifiutino, senza giustificato motivo, di assumerlo.

I componenti del seggio e i rappresentanti di lista (o dei candidati) sono tenuti a osservare limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dalla partecipazione alla votazione o che, al contrario, abbiano votato (Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 6 marzo 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014).

D) Tagliando antifrode per le elezioni suppletive della Camera dei deputati

La recente legge di riforma del sistema elettorale di Camera e Senato (legge 3 novembre 2017, n. 165) ha previsto che ogni scheda, per l'elezione della Camera e per l'elezione del Senato, sia dotata di un apposito tagliando rimovibile con codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che deve essere rimosso a cura del presidente del seggio dopo che l'elettore ha espresso il voto e conservato dagli uffici elettorali di sezione prima dell'inserimento della scheda nell'urna.

Per le sole elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali 04 e 06 della circoscrizione Trentino-Alto Adige, ad integrazione delle istruzioni fornite ai seggi con l'apposita pubblicazione, si ritiene di riepilogare in dettaglio quale specifico materiale verrà fornito ai seggi e quali saranno gli ulteriori adempimenti richiesti agli uffici elettorali di sezione:

1. tutte le schede di voto sono stampate con una "appendice" costituita da una piegatura perforata lungo la parte inferiore della scheda stessa con un piccolo riquadro rettangolare su fondo bianco collocato nella parte sottostante il riquadro per la firma dello scrutatore e il bollo della sezione;
2. insieme agli stampati, alle pubblicazioni e agli altri oggetti occorrenti per le operazioni elettorali contenuti nel c.d. "bustone", a ogni seggio viene fornita una bobina con un numero complessivo di 1.500 bollini adesivi non rimovibili recanti un codice alfanumerico seriale;
3. tra gli stessi stampati e, in particolare, nella serie di buste per la formazione e l'invio dei plichi, è compresa una busta (n. 2/B EP) per la conservazione dei "tagliandi antifrode" rimossi dalle schede votate per l'elezione della Camera;
4. il sabato pomeriggio, dopo avere autenticato le schede con la firma di uno scrutatore e l'apposizione del timbro della sezione in numero corrispondente a quello degli elettori della sezione, il presidente, avvalendosi degli altri componenti dell'ufficio di sezione,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

- provvede all'applicazione di un bollino adesivo numerato nell'apposito piccolo riquadro stampato sull'appendice di ciascuna delle schede autenticate;
5. la domenica, a ogni elettore che si reca a votare, all'atto della consegna della scheda, il presidente fa annotare sulla lista sezionale (o sulla lista elettorale aggiunta), in corrispondenza al nome dell'elettore stesso (già iscritto o aggiunto in calce alla lista), il codice alfanumerico riportato sul bollino adesivo;
 6. all'atto della consegna della scheda, è opportuno raccomandare all'elettore di non strappare lui stesso l'appendice piegata e perforata con il bollino adesivo numerato ivi applicato (tagliando antifrode);
 7. **l'elettore**, dopo aver votato in cabina e dopo avere ripiegato la scheda, **deve riconsegnare la scheda al presidente** (o al vicepresidente) **dell'ufficio di sezione** e, quindi, **NON deve assolutamente inserirla lui stesso nell'urna**;
 8. il presidente (o il vicepresidente) dell'ufficio di sezione deve controllare che il codice alfanumerico riportato sulla scheda restituita dall'elettore coincida con quello annotato sulla lista sezionale al momento della consegna della scheda stessa all'elettore medesimo;
 9. effettuato tale controllo, il presidente (o il vicepresidente), sempre mantenendo la scheda ripiegata come restituitagli dall'elettore, strappa il tagliando antifrode (cioè l'appendice perforata della scheda stessa recante il bollino adesivo numerato), avendo cura di non strappare altra porzione della scheda medesima;
 10. il presidente (o il vicepresidente), una volta strappato il tagliando antifrode, deve conservarlo nell'apposita busta (n. 2/B EP);
 11. qualora l'elettore restituisca la scheda priva del tagliando antifrode o con un codice alfanumerico diverso da quello corrispondente alla scheda consegnata, la scheda è annullata e l'elettore stesso non è più riammesso a votare;
 12. al termine delle operazioni di votazione e dopo avere accertato il numero dei votanti, la busta n. 2/B EP viene inserita nella busta n. 2/EP, la quale, insieme alla busta n. 4/EP, è inviata al tribunale (o sezione distaccata del tribunale).

E) Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Per assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Ai sensi del decreto-legge citato (art. 1, commi 2 e 3), il presidente dell'ufficio di sezione dovrà invitare l'elettore, all'atto della presentazione da parte di quest'ultimo del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; tali apparecchiature saranno prese in consegna dal presidente medesimo per essere restituite all'elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro (art. 1, comma 4, D.L. citato), come richiamato dall'apposito manifesto da affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di libertà e segretezza del voto stesso, si ritiene che possa farsi applicazione della fattispecie di cui all'art. 62 del D.P.R. n. 361/1957. In particolare, la scheda di voto, anche nel caso in cui sia stata già votata, dovrà comunque essere annullata e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi ovviamente gli eventuali provvedimenti, ad esempio di sequestro della scheda stessa, disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza.

F) Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori e operazioni di voto

Gli elettori, che abbiano compiuto diciotto anni alla data del 26 maggio 2019 e che siano muniti della tessera elettorale personale e di un valido documento di identificazione, saranno ammessi a votare solo dopo che il presidente abbia controllato che sulla tessera stessa non vi sia già il bollo di un'altra sezione con la data delle consultazioni in svolgimento: ciò provverebbe che l'elettore ha già esercitato il diritto di voto.

Conseguentemente, uno scrutatore dovrà apporre sulla stessa tessera elettorale, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data. Sulla tessera elettorale sono previsti 18 spazi per l'apposizione del timbro: esauriti detti spazi, non essendo ammesso apporre altri timbri, è necessario il rinnovo della tessera stessa.

Nel contempo, un altro scrutatore provvederà ad annotare il numero della tessera nell'apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299) ove dovrà essere altresì riportato, a fianco del numero della tessera stessa, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso, salvo il caso, ovviamente, di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione a norma di legge (rappresentanti di lista o dei candidati; candidati presentati nella circoscrizione per le elezioni europee o nel collegio uninominale per l'elezione della Camera; componenti del seggio; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio; ecc.).

Oltre all'annotazione nelle liste elettorali sezionali, gli scrutatori prenderanno nota sul registro delle tessere elettorali, attraverso il sistema della "spunta" numerica progressiva, anche del numero di elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della tessera elettorale nel registro, non hanno partecipato, per qualsiasi motivo, ad una o più delle consultazioni elettorali in contemporaneo svolgimento.

Ove si presenti a votare un elettore che esibisca, al fine dell'ammissione al voto, una sentenza della Corte d'appello (art. 47, secondo comma, del D.P.R. n. 361/1957), oppure un'attestazione del sindaco di ammissione al voto (articolo 32-bis, terzo comma, del D.P.R. n. 223/1967), il presidente del seggio, in sede di accertamento dei votanti, dovrà sommare tali elettori ai votanti iscritti nelle liste elettorali. Nella diversa ipotesi in cui si presenti a votare un elettore che, al fine dell'ammissione al voto per quella singola consultazione, esibisca un attestato sostitutivo della tessera, rilasciato ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 299/2000, trattandosi di elettore già iscritto nelle liste elettorali della sezione e solo temporaneamente sprovvisto della tessera elettorale, il presidente, in sede di accertamento dei votanti, non dovrà sommarlo al numero dei votanti della sezione, altrimenti tale elettore verrebbe preso in considerazione due volte.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero di coloro che hanno votato nella sezione, sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione di voto.

Ai fini della loro identificazione, gli elettori, che siano sprovvisti di altro documento di riconoscimento e che abbiano chiesto al proprio comune il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), potranno esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE.

Successivamente, il presidente consegna all'elettore la matita copiativa e, per ciascuna consultazione in contemporaneo svolgimento, la scheda di voto aperta.

Una volta espresso il voto, l'elettore riconsegna ciascuna scheda debitamente piegata al presidente, il quale, prima di inserirla nella rispettiva urna, ne verifica l'autenticità, attestata dall'apposizione sulla facciata esterna del timbro della sezione e della firma di uno degli scrutatori.

Uno scrutatore attesta l'avvenuta riconsegna della scheda di voto mediante l'apposizione della propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista sezionale.

G) Ammissione al voto di elettori non deambulanti o portatori di handicap

Ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti possono votare, nell'ambito del proprio comune, presso qualsiasi sezione elettorale diversa da quella di iscrizione, che sia allocata in sedi, appositamente segnalate, esenti da barriere architettoniche. In tal caso, il presidente del seggio, presso il quale si presenti a votare un cittadino non deambulante non iscritto in quella lista sezionale, dovrà accertare che il medesimo sia in possesso della tessera elettorale, da cui risulti la qualità di elettore di quello stesso comune, nonché di un'attestazione medica, rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. I nominativi di tali elettori dovranno essere aggiunti in calce alle liste sezionali e le attestazioni mediche dovranno essere allegate al verbale di seggio, nel quale dovrà altresì prendersi nota della relativa ammissione al voto.

Inoltre, alcune categorie di elettori portatori di handicap fisici che impediscono l'esercizio materiale ed autonomo del voto (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) hanno diritto al voto assistito, ai sensi dell'art. 55, secondo comma, del D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, potendo farsi accompagnare in cabina da una persona di fiducia, purché sia un elettore di qualsiasi comune della Repubblica.

L'accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del presidente di seggio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Gli elettori aventi diritto al voto assistito possono richiedere ai comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla "AVD"), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale.

Pertanto, l'elettore dovrà essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:

- a) quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il predetto simbolo o codice;
- b) quando l'impedimento fisico sia evidente;
- c) quando l'elettore sia in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile, riportante la foto del titolare, che veniva rilasciato alla categoria dei "ciechi civili" dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. In tal caso il presidente di seggio dovrà prendere nota nel verbale degli estremi del libretto e del numero di codice ivi riportato che corrisponda ad uno dei seguenti numeri attestanti la cecità assoluta: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07.
- d) quando esibisca l'apposito certificato medico, rilasciato dall'azienda sanitaria locale.

H) Speditezza e regolarità delle operazioni di voto. Proteste e reclami o rifiuto di ritirare la scheda. Riconsegna della scheda non votata. Computo dei votanti

Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si vorranno sensibilizzare, attraverso i sindaci, i presidenti degli uffici di sezione, affinché sia predisposta ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all'interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

Nella eventualità che presso il seggio si manifestino forme di protesta o di astensione dal voto (rifiuto della scheda; richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione, di protesta o di altro contenuto, ecc.), si ritiene che il presidente del seggio - al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni - possa inserire a verbale l'eventuale protesta dell'elettore ed il suo rifiuto di ricevere la scheda, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, annotando nel verbale stesso le generalità dell'elettore e il motivo del reclamo o della protesta e allegando contestualmente anche gli eventuali scritti che l'elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio.

Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori che votano, si rammenta che coloro che rifiutano la scheda non dovranno essere conteggiati tra i votanti della sezione elettorale, anche se il rifiuto venga esplicitato in un momento successivo alla "registrazione" presso il seggio (cioè in un momento successivo a uno o più dei seguenti adempimenti: annotazione degli estremi del documento personale di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista elettorale sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

spazio della tessera elettorale personale; annotazione del numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio, con a fianco il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore medesimo).

All'atto del rifiuto della scheda, ove si sia provveduto a una "registrazione" dell'elettore, nei sensi anzidetti, nella lista sezionale e nel registro per l'annotazione del numero delle tessere, occorrerà provvedere, nei relativi riquadri e colonne dei medesimi documenti, ad una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE"); qualora presso il seggio si svolgano contemporaneamente più consultazioni, lo scrutatore ne prenderà nota, negli appositi riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro per l'annotazione del numero di tessera elettorale: ciò, ai fini di un corretto computo del numero effettivo dei votanti per ogni singola consultazione che si svolga presso il seggio.

Nel caso in cui il rifiuto sia precedente alla registrazione di cui sopra, non andrà apposto sulla tessera elettorale il bollo della sezione (che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 299/2000, certifica viceversa l'avvenuta partecipazione alla votazione).

Diversamente si colloca la fattispecie di nullità delle schede di cui all'art. 62 del D.P.R. n. 361/1957. Tale norma, infatti, prevede l'ipotesi in cui l'elettore prenda la scheda ma non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità della scheda stessa. Ciò accade quando l'elettore identificato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d'identità, abbia ritirato la scheda senza rifiutarla e, solo in un secondo tempo, l'abbia riconsegnata senza entrare prima in cabina.

In tal caso, l'elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e la scheda dovrà essere dichiarata nulla e inserita nell'apposita busta secondo le istruzioni in dotazione ai seggi.

I) Accertamento del numero dei votanti

Dichiarata chiusa la votazione, dopo aver sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non più necessari, ivi comprese le matite copiative, ogni presidente di seggio provvederà subito alle operazioni di accertamento del numero dei votanti presso la sezione per ciascuna delle consultazioni elettorali in contemporaneo svolgimento, dandone attestazione nell'apposito paragrafo del verbale. In particolare, il numero dei votanti, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 361/1957, sarà dato dalla sommatoria di:

1. numero degli elettori iscritti nella lista sezionale, come autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, che hanno votato nella sezione;
2. numero degli elettori che hanno votato nella sezione in base a sentenza (ex art. 47, secondo comma, D.P.R. n. 361/1957) o ad attestazione del sindaco (ex art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967);
3. numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione (ex art. 1, comma 4, legge n. 15/1991), come risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alla lista sezionale e dall'annotazione nel verbale;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

4. numero dei componenti dell'ufficio di sezione, dei rappresentanti di lista (o dei candidati nel collegio uninominale per l'elezione della Camera), dei candidati presentati nella circoscrizione per le elezioni europee o nel collegio uninominale per l'elezione della Camera, degli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, dei militari e dei naviganti (marittimi ed aviatori), che hanno votato nella sezione pur non essendovi iscritti (ex artt. 48, 49 e 50 D.P.R. n. 361/1957), come risultanti dalle iscrizioni in calce alla lista sezionale o nelle liste elettorali aggiunte e dalle annotazioni nel verbale;
5. numero degli elettori il cui voto è stato raccolto, nell'ambito della sezione, a domicilio o in ospedali, case di cura o luoghi di detenzione (art. 1 decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e successive modificazioni; artt. 51, 52 e 53 D.P.R. n. 361/1957; artt. 8 e 9 legge 23 aprile 1976, n. 136), come risultanti dalle iscrizioni fatte nelle liste elettorali aggiunte e dai verbali per la raccolta del voto degli elettori ammessi al voto domiciliare, ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione.

J) Operazioni di scrutinio, modalità di espressione del voto, principio di salvaguardia della validità del voto e osservanza delle norme relative alle operazioni di spoglio delle schede

Le operazioni di scrutinio inizieranno nella stessa giornata di **domenica 26 maggio 2019**, subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione, l'accertamento del numero dei votanti e le altre operazioni preliminari, procedendo prima allo scrutinio per le elezioni europee e successivamente allo scrutinio per le elezioni suppletive della Camera. Come già detto, le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali e comunali sono rinviate alle ore 14,00 di lunedì 27 maggio, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali.

Per le modalità di composizione delle schede e di espressione del voto per ciascuna consultazione elettorale in contemporaneo svolgimento, si fa rinvio, per maggior dettaglio, alle sopracitate pubblicazioni recanti istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione.

In sintesi, le elezioni europee si effettuano a scrutinio di lista, per cui ciascun elettore può votare per una sola lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno della lista prescelta o nel rettangolo che contiene tale contrassegno. Se l'elettore traccia un segno su più contrassegni di lista, il voto è nullo. Ciascun elettore può anche esprimere fino ad un massimo di tre voti di preferenza per candidati della lista votata, purché di sesso diverso, come ulteriormente precisato nel seguente paragrafo K). Una sola preferenza può invece essere espressa per un candidato delle liste rappresentative di minoranze linguistiche, presenti nelle circoscrizioni elettorali I (Italia nord-occidentale) e II (Italia nord-orientale).

Per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati, la scheda di voto riporta il cognome e nome del candidato nel collegio uninominale e, accanto, il contrassegno del candidato stesso e l'elettore vota per un candidato uninominale tracciando con la matita



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

copiativa un segno sul contrassegno del candidato prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Il voto è valido anche se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di un candidato e un altro segno sul nominativo del candidato medesimo. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno o sul nominativo di un candidato e un altro segno sul contrassegno o sul nominativo di un diverso candidato, il voto è nullo.

Per le elezioni comunali nelle regioni a statuto ordinario, il sistema di voto è diverso a seconda che si tratti di comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti o di comuni con popolazione superiore a tale soglia demografica.

Nei comuni sino a 15.000 abitanti, nei quali ogni candidato sindaco è collegato a una sola lista di candidati consiglieri, l'elettore può tracciare un segno di voto sul contrassegno di lista o sul nominativo del candidato sindaco o su entrambi ed il voto è valido sia per il sindaco che per la lista. Può altresì esprimere, per candidati consiglieri della lista votata, nei comuni fino a 5.000 abitanti, un solo voto di preferenza e, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, due voti di preferenza, ma per candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nei quali ogni candidato sindaco è collegato ad una o più liste di candidati consiglieri, l'elettore può tracciare un segno di voto sul contrassegno di una lista (ed eventualmente anche sul nominativo del candidato sindaco collegato alla lista stessa) ed il voto è così valido sia per il sindaco che per la lista. Può tracciare il segno di voto solo sul nominativo di un candidato sindaco ed il voto è così valido solo per il sindaco. Può anche tracciare un segno di voto sul nominativo di un candidato sindaco e un altro segno di voto sul contrassegno di una lista NON collegata a quel candidato sindaco (c.d. "voto disgiunto") ed il voto è così valido sia per il candidato sindaco che per la lista, sebbene tra essi non collegati. L'elettore può altresì esprimere, per candidati consiglieri della lista votata, due voti di preferenza, ma per candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Tutte le disposizioni sulle specifiche modalità di espressione del voto vanno opportunamente coordinate col principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto stesso e, in particolare, con le norme di cui agli artt. 69 e 70 del D.P.R. n. 361/1957, in base alle quali la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, fatti salvi i casi di schede non conformi a legge, o che non portano la firma o il bollo dell'ufficio di sezione, o che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Ad esempio, si ritiene che debbano essere considerate valide le schede recanti espressioni di voto, univoche e non riconoscibili, apposte però con anomalia o incertezza del tratto grafico o con imprecisa collocazione del segno a matita.

L'art. 68 del D.P.R. n. 361/1957 stabilisce l'ordine delle operazioni che il presidente e gli altri componenti devono seguire nelle operazioni di spoglio delle schede. In particolare, le schede devono essere scrutinate una alla volta e non potrà essere estratta dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato il voto, non sia stata riposta nella cassetta o scatola che prima conteneva le schede autenticate. L'eventuale inosservanza di tali disposizioni è sanzionata penalmente (art. 104, terzo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

comma, D.P.R. n. 361/1957), come riportato nel manifesto relativo alle principali sanzioni, da affiggere nell'ufficio di sezione.

K) Possibilità di esprimere fino a tre preferenze di genere per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

In occasione delle prossime elezioni europee, sono entrate in vigore le modifiche apportate alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, dalla legge 22 aprile 2014, n. 65, in materia di rappresentanza di genere.

In particolare, con riferimento alle modalità di espressione del voto, l'elettore potrà esprimere, per candidati della lista votata, fino ad un massimo di tre preferenze, ma, nel caso di due o di tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento, in sede di scrutinio, della seconda o della seconda e della terza preferenza.

Nel caso di espressione di più voti di preferenza per candidati dello stesso sesso, ai fini dell'annullamento delle preferenze eccedenti la prima, l'ordine dei voti di preferenza, all'interno del rettangolo contenente il contrassegno della lista votata, deve intendersi attribuito dall'alto verso il basso.

L) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali

All'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali e dei luoghi di cura o di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale dovranno essere esposte contemporaneamente le bandiere italiana ed europea dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio (legge 5 febbraio 1998, n. 22 e D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121).

Gli schemi per la corretta esposizione di entrambe le bandiere sono consultabili al seguente indirizzo internet:

http://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/schemi_esposizione.html.

M) Segnalazione di rettifiche da apportare agli stampati elettorali per le elezioni europee

Si segnala, con riferimento agli stampati predisposti per il funzionamento degli uffici di sezione per le elezioni europee e, in particolare, alle Buste per la conservazione ed il confezionamento del materiale elettorale (Bustone e Buste n. 5, n. 6 e n. 7 Parl. Eur.) e alla pubblicazione recante istruzioni per le operazioni degli uffici sezionali stessi (Riepilogo plichi da confezionare, pagg. 104 e 106), che il riferimento ai due esemplari di verbale e all'esemplare di estratto del verbale per le operazioni dei seggi deve intendersi, rispettivamente, al modello numero 15 (Parl. Eur.) e al modello numero 16 (Parl. Eur.).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

* * *

Si vorrà portare il contenuto della presente a conoscenza, per quanto di rispettivo interesse, dei sindaci e dei segretari comunali e, per il loro tramite, dei presidenti degli uffici di sezione.

Con l'occasione, i sindaci vorranno valutare l'opportunità di diramare appositi comunicati per invitare gli elettori a verificare per tempo che siano in possesso della tessera elettorale personale e che sulla stessa non siano esauriti gli spazi destinati all'apposizione del bollo della sezione per la certificazione del voto.

I sindaci stessi vorranno, altresì, valutare se, nel dare puntuale informazione agli elettori sul giorno e gli orari di votazione, sia opportuno invitare gli elettori medesimi a recarsi a votare fin dalla prima mattina di domenica 26 maggio e comunque ad evitare, per quanto possibile, le fasce orarie immediatamente antecedenti la chiusura della votazione, al fine di scongiurare pericoli di sovraffollamento, disagi o ritardi nelle operazioni dei seggi.

IL DIRETTORE CENTRALE
Caterina Anato

CAP/